

**Al Collegio confederale dei Probiviri della Cisl**

Via Po, 22

Romna

**Al Collegio dei Probiviri**

**USR Cisl Veneto**

Via Piave, 7

30171 MESTRE (VE)

**Al Sig. Fausto Scandola**

Via Valpolicella, 20

37020 S. Pietro in Cariano (VR)

**RACCOMANDATA R/R**

***Ricorso in appello***

di Annamaria Furlan, Maurizio Bernava, Giuseppe Farina, Maurizio Petriccioli, Gianluigi Petteni, Piero Ragazzini, Luigi Sbarra e Giovanna Ventura tutti componenti e rappresentanti della Segreteria Confederale della CISL:

***Avverso***


Il Lodo emesso in data 8.7.2015 dal Collegio regionale dei probiviri della CISL per il Veneto, depositato in pari data e notificato alla Segreteria Confederale della CISL in data 10.7.2015.

**nei confronti**

di Fausto Scandola domiciliato in S.Pietro in Cariano (VR) via.Valpolicella n.20.

**Premesso:**

che gli odierni appellanti, in data 11.5.2015, hanno proposto ricorso davanti al collegio dei Probiviri della Cisl USR Veneto affinché detto collegio valutasse i

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the document. There are several distinct signatures, including one that appears to be 'FA' and another that looks like 'Scandola'. There are also some initials and a small number '1' visible.

comportamenti, di seguito meglio precisati, del sig. Fausto SCANDOLA, componente del Consiglio generale Ust Verona, e, all'esito, adottasse le iniziative previste dall'art.14 dello Statuto della CISL e Consiglio Generale FNP Veneto.

Che il Collegio adito, in data 8.7.2015 ha rilevato:


1) *"..Che il Ricorso introduttivo al giudizio richiama la violazione degli artt. 6 (sotto il profilo del diritto di critica che non sarebbe stato esercitato nei limiti previsti dal presente Statuto e sotto il profilo della critica che non sarebbe avvenuta in termini civilmente e democraticamente corretti) e 10 (sotto il profilo del mancato utilizzo degli organi di Giustizia interna);"*

2) *"Che per quanto riguarda il primo profilo lo Scandola, in sede di audizione, ha riconfermato il proprio intento di sollevare un problema di natura etica e morale dentro l'organizzazione, e pur ammettendo di essere stato "villano" e "poco educato", lo scopo era di smuovere la Segreteria in ordine al problema delle eccessive retribuzioni che la vicenda dell'ex segretario Bonanni aveva evidenziato;"*

3) *" Che per quanto riguarda il secondo profilo lo Scandola, dopo avere precisato che non intendeva "rilevare violazioni statutarie", ha presentato in effetti a questo Collegio un Ricorso (oggetto di separata decisione);"*

*"che " il Collegio, dopo ampio e acceso dibattito, ritiene che lo Scandola abbia effettivamente ecceduto nel diritto di critica sancito dall'art. 6 Statuto Confederale nei toni contenuti nella lettera diffusa a tutto l'Esecutivo (Esecutivo che ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale risulta l'organo competente a designare le rappresentanze presso gli Enti e Associazioni, nonché ai sensi della lettera e) art. 29 Stat. Conf. Risulta possedere il compito di ratifica dei bilanci degli enti e delle Associazioni Cisl oltre approvare gli Statuti e la relazione morale). "*

*che la lettera "riservata personale", datata 13/4/2015, con la quale, tra l'altro, ha richiesto le dimissioni del Segretario Generale Cisl Annamaria Furlan per "incompatibilità morale ed etica" .." risulta dapprima spedita alla sola Segretaria Generale; inoltre il ricorrente, se avesse ritenuto che vi fossero violazioni statutarie in atto o comunque di un qualche interesse per l'Associazione sindacale nel suo complesso non risulterebbe essere ricorso alla Giurisdizione interna. Tale violazione appare però a questo Collegio, con varie sfumature interne ma con*



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller ones, some with the number '2' written next to them.

*sostanziale valutazione, di portata non grave, soprattutto laddove si valuti che lo Scandola ha, seppur tardivamente, promosso ricorso al Collegio dei Probiviri restando quindi "colpevole" di un tono certamente non appropriato rispetto ad un diritto di critica politica che lo Statuto stesso tutela;*

che il Collegio regionale dei probiviri del Veneto, ha ritenuto " *il comportamento dello Scandola meritevole di Richiamo Scritto*".

### **Tutto quanto sopra premesso e considerato:**


i ricorrenti ritengono che il lodo indicato in epigrafe debba essere annullato nella parte dispositiva e che le sanzioni richieste, per la gravità delle espressioni utilizzate dallo Scandola, debbano essere oggetto di un più ponderato giudizio, rispetto a quanto risulta essere stato operato dal Collegio del primo grado, e di una più proporzionata applicazione della previsione statutaria in materia sanzionatoria.

### **Diritto**

Dalla lettura delle argomentazioni del Collegio, sopra testualmente riportate, emerge inequivocabilmente che il lodo è viziato sotto i profili dell'illogicità, ostensivamente ravvisabile nel marcato scollamento tra premesse e conclusioni, nonché del travisamento dei fatti e della erronea applicazione della normativa di settore. Si rileva, altresì, l'omissione di una pur minima motivazione e valutazione, alla stregua delle emergenze probatorie risultanti inequivocabilmente dagli atti documentalmente prodotti da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni come formulate con il ricorso dell'11.5.2015.

Il Collegio USB del Veneto della CISL è stato chiamato a motivatamente pronunciarsi, a norma delle disposizioni statutarie invocate, sulle concrete fattispecie di illecito associativo, chiaramente rappresentate con il ricorso e articolate con le seguenti eccezioni :

- " *.. il signor Fausto SCANDOLA ha indirizzato una raccomandata "riservata personale", datata 13/4/2015, con la quale, tra l'altro, ha richiesto le dimissioni*



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller ones, some with the number '3' written next to them.

*del Segretario Generale Cisl Annamaria Furlan per "incompatibilità morale ed etica; che la detta missiva è stata inoltrata il 1° maggio a gran parte dei componenti l'Esecutivo Confederale; che il contenuto della lettera raccomandata e la mail di accompagnamento inviata a gran parte dei componenti l'Esecutivo Confederale, contiene precisi riferimenti a "dati sensibili", dei quali si conclama il possesso di "documentata conoscenza" comunque non acquisibile né conoscibile mediante gli ordinari strumenti previsti dalla legge; che il tono minaccioso della lettera raccomandata esprime valutazioni e censure gravemente offensive della dignità, onorabilità ed integrità morale ed etica del Segretario Generale Annamaria Furlan, paventando concrete, seppur non specificate, azioni di "rottura del sistema" in assenza delle pretese sue urgenti dimissioni.....che, indipendentemente dalla sussistenza nella citata raccomandata di profili penalmente rilevanti, lo SCANDOLA ha eluso la normativa statutaria laddove all'art.6 dispone che "...il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, - deve essere esercitato nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti" .....e... ha altresì aggirato il civile metodo previsto dall'art.10 e segg. dello Statuto per la corretta verifica, attraverso le garantite procedure istituite con organi di giustizia interna, di comportamenti oggetto di ipotetica censura e/o sanzione...che il comportamento serbato è incompatibile con le qualifiche ricoperte dal sig.Fausto SCANDOLA anche quale componente del Consiglio Generale Ust Verona, del Consiglio Generale FNP di Verona e del Consiglio Generale FNP Veneto.".*

Preliminarmente si osserva, al fine di delimitare l'ambito della domanda del presente giudizio, che, da quanto risulta evidenziato nel lodo impugnato, il Collegio non ha inteso portare la sua cognizione ad altra fattispecie, pur evocata nel lodo stesso, ma che ha formato oggetto di una autonoma ordinanza emessa lo stesso giorno 8.7.2015, pervenuta alla Segreteria confederale il 10.7.2015, con la quale il Collegio USR Veneto, ha trasmesso gli atti. al Collegio CISL confederale per la rilevata diretta trattazione di competenza,

L'ambito del giudizio in esame è stato in primo grado ed è, in questo grado di appello, diretto alla valutazione del comportamento dello Scandola come contestato con le eccezioni sopra testualmente riportate.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, a signature with '4' below it, and another signature below that.


A) I sottoscritti appellanti deducono che il Collegio USR del Veneto, chiamato a giudicare le gravissime affermazioni del convenuto, è venuto meno ai suoi obblighi funzionali, determinando la invalidità del lodo che risulta viziato da difetto assoluto di motivazione, travisamento ed errore rilevante sui presupposti di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà e omessa ponderata applicazione di norme statutarie (artt.3 e 8 dello Statuto confederale).

**Difetto di motivazione, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà e violazione di norme statutarie (artt.3 e 8 dello Statuto confederale).**

L'assenza, da parte del Collegio, di una valutazione analitica delle eccezioni mosse dai ricorrenti non consente di poter valutare quale sia stato il procedimento logico- dialettico seguito dal collegio per ricostruire l'iter motivazionale attraverso il quale si è pervenuti alla applicazione della sanzione del "*Richiamo scritto*" in alternativa ad altre più ragionevolmente adeguate sanzioni. Si è, quindi, reso impossibile comprendere quale sia stata la considerazione che dei fatti i componenti il Collegio abbiano svolto, al fine di poter attribuire ai comportamenti dello Scandola la ponderata valutazione che ha portato al dispositivo adottato.

In mancanza di qualunque argomentata valutazione analitica, dei comportamenti denunciati dai ricorrenti, resta del tutto incomprensibile e immotivato come il Collegio, dopo aver accennato ad un "*ampio e acceso dibattito*" e aver ammesso "*che lo Scandola abbia ecceduto nel diritto di critica sancito dall'art.6 Statuto Confederale....nella lettera diffusa a tutto l'Esecutivo*" possa essere pervenuto alla irragionevole, contraddittoria e apodittica affermazione secondo la quale "*...tale violazione appare però ..di portata non grave*".

Né, peraltro, ai fini di una ricostruzione del percorso "logico" seguito dal Collegio risultano di una qualche utilità i riferimenti richiamati ai punti 1) e 2) del lodo, giacché essi sono manchevoli di elementi essenziali e, comunque, inidonei a consentire di individuare




Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller ones, some with a circled number '5'.

quale sia stata concretamente l'iter logico seguito nella valutazione dei comportamenti denunciati . Inoltre, il Collegio non chiarisce se, ed in che misura, siano stati analizzati tutti gli elementi della fattispecie dedotta in giudizio, né con riferimento alla gravità dell'illecito associativo, né ai riflessi che tali atti hanno comportato e comportano per la credibilità della CISL e della Segretaria Generale così immotivatamente e irragionevolmente investita dalla inaccettabile violenza verbale dello Scandola. Naturalmente questo episodio, obbiettivamente diffamatorio, che tocca il vertice della CISL, nella persona della sua Segretaria Generale, non viene censurato solo per questo, peraltro, relevantissimo motivo, ma perché introduce nell'Organizzazione, attraverso il lodo impugnato, il destabilizzante precedente, in forza del quale il diritto di critica "*nei confronti dei dirigenti sindacali,*" possa essere esercitato, fuori dai limiti previsti dallo Statuto, in termini civilmente scorretti, aggirando il metodo democratico e fuori dalle procedure statutariamente previste, in sostanza impunemente.

La motivazione è un obbligo del giudice, di qualunque ordine e grado, diretta a rendere trasparente e controllabile l'esercizio della delicatissima funzione che l'ordinamento gli attribuisce, ed è elemento necessario dell'attività decisionale, dovendo questa garantire l'imparzialità della funzione giudicante e la correttezza stessa del giudice, a tutela da decisioni preconfezionate e contrarie ai principi del giusto processo.

L'assenza nel lodo impugnato di qualunque valutazione analitica tanto dei motivi del ricorso, quanto dei motivi della decisione, rende impossibile l'individuazione delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo di primo grado che, pertanto, "in parte qua" non può che essere annullato, per la carenza assoluta di uno degli elementi essenziali del lodo stesso.

B) Ferma restando la affermata necessaria richiesta di annullamento del dispositivo di primo grado, resta comunque attuale l'esigenza che sia dichiarata una legittima pronunzia in merito ai fatti e ai comportamenti dello Scandola.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials. There is a large, stylized signature at the top right, and below it, several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'Pine'.

I ricorrenti, nel ribadire le sopra esposte censure sui profili formali e procedurali del lodo confermano la denuncia nei confronti del comportamento gravemente lesivo delle direttive statutarie e delle “.. *valutazioni e censure gravemente offensive della dignità, onorabilità ed integrità morale ed etica del Segretario Generale Annamaria Furlan, paventando concrete, seppur non specificate, azioni di “rottura del sistema” in assenza delle pretese sue urgenti dimissioni.....*”.

I ricorrenti, pertanto, impugnano altresì nel merito il lodo del Collegio USR del Veneto e ne denunciano i vizi che hanno portato alla inaccettabile sottovalutazione dei comportamenti per :


**travisamento ed errore rilevante sui presupposti di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà e violazione di norme statutarie (artt. 3 e 8 dello Statuto confederale).**

Il Collegio ha evidentemente travisato i fatti, per i quali è causa, attribuendo alle espressioni rivolte dallo Scandola alla Segretaria generale il carattere di non gravità. Il Collegio ha fatto precedere tale valutazione dalla considerazione che “..*il ricorrente, se avesse ritenuto che vi fossero violazioni statutarie in atto o comunque di un qualche interesse per l'Associazione sindacale nel suo complesso non risulterebbe essere ricorso alla Giurisdizione interna.*” e ha affermato poi “*che lo Scandola ha, seppur tardivamente, promosso ricorso al Collegio dei Proviviri restando quindi “colpevole” di un tono certamente non appropriato rispetto ad un diritto di critica politica che lo Statuto stesso tutela*”.

Per quanto riguarda quest'ultima “motivazione” del Collegio essa afferma quel che vorrebbe negare.

L'aver proposto lo Scandola ricorso, peraltro per una fattispecie diversa da quella che forma oggetto del presente giudizio, solo tardivamente e in un tentativo di restituire dignità statutaria a comportamenti del tutto estranei ai valori dello Statuto della CISL, conferma l'assunto dei ricorrenti circa l'illegittimità tanto dei comportamenti stessi, quanto delle modalità adottate dallo Scandola per portare la sua aggressione verbale alla onorabilità e rispettabilità della Segretaria Generale.

Ma, comunque, il combinato delle tre proposizioni, che i sottoscritti ricorrenti non provano neanche a interpretare per la loro oscurità e impenetrabilità,

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials. There are three distinct signatures, one above two others, and some initials scattered around them. The handwriting is cursive and somewhat illegible.


evidenziano, per la loro stessa involuta e incomprensibile logica esplicativa, la impossibilità, per il Collegio stesso, di fornire un qualche sostegno logico giuridico, tanto alla affermata caratteristica di non gravità delle espressioni del convenuto, quanto alla loro divulgazione ai componenti l'Esecutivo confederale, mirata a dare alla volontà demolitoria della immagine della Segretaria Generale il massimo del risalto possibile.

E' principio giurisprudenziale, pacificamente consolidato, quello secondo il quale il diritto di critica non può essere sottratto all'obbligo di riferire fatti veri, direttamente riferibili a colui che si intende criticare. Come insegna la S.C., nella formulazione del giudizio critico, questo non si deve risolvere in una aggressione gratuita distruttiva dell'onore, del decoro e della reputazione del soggetto interessato, o nella deformazione dell'immagine in modo da suscitare un moto di forte discredito nei confronti della sua immagine pubblica e o privata.

E che la tutela di questi fondamentali diritti debba essere garantita con il massimo della severità discende, oltre che dal rango dei diritti all'onore, al decoro e alla reputazione quali diritti costituzionalmente protetti, anche dalla evidenza che, nella fattispecie in esame, l'aggressione alla reputazione del vertice politico dell'Organizzazione ha come sua diretta conseguenza un incalcolabile quanto ingiusto e ingiustificabile danno di immagine per la stessa CISL.

P.Q.M.

I sottoscritti ricorrenti impugnano il Lodo emesso in data 8.7.2015 dal Collegio regionale dei probiviri della CISL per il Veneto, depositato in pari data e notificato alla Segreteria Confederale della CISL in data 10.7.2015, e chiedono l'annullamento del dispositivo. Chiedono altresì che il Collegio confederale voglia dichiarare che lo SCANDOLA ha eluso la normativa statutaria laddove all'art.6 dispone che *"...il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, deve essere esercitato nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti"*, che ha altresì aggirato il civile metodo previsto dall'art.10 e segg. dello Statuto e, per l'effetto, valutati i comportamenti sopra rappresentati, assuma tutte le iniziative di natura sanzionatoria applicabili ai fatti e agli atti rappresentati.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials. There are approximately five distinct marks, including a large signature that appears to be 'B...', and several smaller initials or signatures, some of which are partially obscured or overlapping.




Si notifici al controinteressato e al Collegio USR del Veneto ai domicili come risultanti nel Ricorso dell'11.5.2015.

Roma, 13 luglio 2015

Annamaria Furlan



Maurizio Bernava




Giuseppe Farina




Maurizio Petriccioli



Gianluigi Petteni



Piero Ragazzini



Luigi Sbarra



Giovanna Ventura



Per comunicazioni si elencano i riferimenti e mail, postali, telefonici.

Annamaria Furlan    [a.furlan@cisl.it](mailto:a.furlan@cisl.it)    Via Po, 21 00198 Roma,

Maurizio Bernava    [m.bernava@cisl.it](mailto:m.bernava@cisl.it)    Via Po, 21 00198 Roma,

Giuseppe Farina    [g.farina@cisl.it](mailto:g.farina@cisl.it)    Via Po, 21 00198 Roma,

Maurizio Petriccioli    [m.petriccioli@cisl.it](mailto:m.petriccioli@cisl.it)    Via Po, 21 00198 Roma,

Gianluigi Petteni    [g.petteni@cisl.it](mailto:g.petteni@cisl.it)    Via Po, 21 00198 Roma

Piero Ragazzini    [p.ragazzini@cisl.it](mailto:p.ragazzini@cisl.it)    Via Po, 21 00198 Roma

Luigi Sbarra    [l.sbarra@cisl.it](mailto:l.sbarra@cisl.it)    Via Po, 21 00198 Roma

Giovanna Ventura    [g.ventura@cisl.it](mailto:g.ventura@cisl.it)    Via Po, 21 00198 Roma

Roma, 13 Luglio 2015